



Comune di Letojanni

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 1788 del 09/02/2023

ORDINANZA N. 11 DEL 09/02/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE E CONTESTUALE DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE 2023.

IL SINDACO

Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale ha previsto nel programma delle manifestazioni del Carnevale 2023 lo svolgimento di due sfilate di carri allegorici che attraverseranno le vie principali del Comune nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio 2023;

Ritenuto:

- Che al fine di assicurare il più corretto svolgimento dell'evento si propone di adottare alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato:

- Che per prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza che potrebbero concorrere a creare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità si ritiene necessario dover intraprendere una serie di precauzioni;

Richiamata la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni con la quale sono state fissate una serie di regole e condizioni di sicurezza a tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni;

Considerato:

- che è necessario delineare un sistema adeguato di misure di sicurezza che possano garantire il più possibile il corretto e sereno svolgimento delle manifestazioni previste nel periodo estivo;

- che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione non solo da parte delle forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata;

Ritenuto:

- necessario evitare la dispersione di lattine e di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l'incolumità dei presenti;

- necessario evitare episodi degenerativi di violazione delle regole, conseguenza immediata e diretta dell'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

- il D. Lgs. n.59 del 26/03/2010;

- l'art. 4 e 5 dell'art 50 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L.20/02/2017 n.14, convertito con la legge n.48/2017;

- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2002, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

- la Circolare n. 055/OP/0001991/2017 del Ministero degli Interni del 07 giugno 2017;

- Il TUEL;
- Lo Statuto Comunale.

Rilevati i presupposti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere.

ORDINA

1) è fatto assoluto divieto agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati lungo il percorso della manifestazione di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, in occasione delle giornate dello svolgimento della manifestazione. Il divieto vige, nelle giornate di svolgimento delle sfilate (19 e 21 febbraio p.v.) dalle ore 15.30 e fino alla fine della manifestazione;

2) è fatto divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, lungo il percorso della manifestazione a partire dalle ore 15.30 e fino alla conclusione delle sfilate.

DISPONE ALTRESÌ:

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Messo Comunale e al Comando Polizia Municipale;
- Che la presente Ordinanza sia notificata agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, situati lungo il percorso in cui si svolgerà la manifestazione;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione locale dei Carabinieri;
- Che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la Cittadinanza attraverso la pubblicazione sui canali social ufficiali del Comuni.

Gli agenti della Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Alessandro Costa